

Class: 14.v, 16/001.sfa, 001.arm, 3/001.frli, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 60

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: Disposizioni relative alle modalità di concessione del sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) ai sensi del Decreto Ministeriale n. 0336168 del 28 luglio 2022. CAMPAGNA 2022

**Il Dirigente dell'Area Tecnica
ed Autorizzazione
Fabrizio Stranda**
*sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del d.lgs.
82/2005*



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), nel periodo dal 13 gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Modalità per la presentazione delle domande.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Sommario

1. PREMESSA	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO.....	9
4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO.....	10
6. Iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte.....	12
7.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DIGITALE	12
8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	13
9 EROGAZIONE DEGLI AIUTI	13
9.1. Anticipo	13
10 CONTROLLI.....	13
10.2. Ulteriori controlli istruttori.....	14
10.2.1. Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234).....	14
10.2.2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	16
10.2.3. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)	16
10.2.4. Documentazione Antimafia	17
11 COMUNICAZIONI	17
12 MODALITA' DI PAGAMENTO	18
13 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	19

1. PREMESSA

Il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste Suina Africana (PSA) per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021, prevede restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati.

La filiera suinicola ha subito dei danni dall'applicazione delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia di PSA, pertanto si è ritenuto necessario sostenere gli imprenditori coinvolti e far fronte alla crisi derivante dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali, dal blocco delle esportazioni e da altre tipologie di danno indiretto.

Il Decreto Ministeriale (DM) 28 luglio 2022 n. 0336168 prevede sostegni alle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA).

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto degli interventi a favore delle aziende suinicole italiane, che hanno sede legale di competenza dell'OP ARPEA e che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, a partire dal 13 gennaio 2022 sino al 30 giugno 2022, i cui allevamenti siano ubicati in comuni assoggettati a restrizioni sanitarie, per un importo complessivo di 25 milioni di euro previsto dall'articolo 1 comma 3 del DM 28 luglio 2022 n. 0336168, così ripartite:

- a) il 60% è destinato alle PMI del settore della produzione agricola primaria pari a 15 milioni di euro;
- b) il 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione pari a 10 milioni di euro.

I sostegni, in conformità al decreto stesso sono concessi:

- nei limiti fissati dal regime di aiuti (de minimis) ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 per le imprese che svolgono attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del DM 28 luglio 2022 n. 0336168;
- cumulati con altri aiuti di Stato purché il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) n. 702/2014 per le imprese che svolgono produzione agricola primaria, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del DM 28 luglio 2022 n. 0336168.

La gestione della domanda di aiuto per danni da PSA prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- l'Organismo Pagatore ARPEA, di seguito OP, in qualità di soggetto erogatore dei contributi previsti dal DM 28 luglio 2022 n. 0336168 per le imprese che hanno sede legale di competenza dell'OP ARPEA

- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di seguito MIPAAF, in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alle politiche comunitarie e della programmazione nazionale degli aiuti previsti dal DM 28 luglio 2022 n. 0336168;
- l'Agencia per le erogazioni in agricoltura, di seguito AGEA, in qualità di Organismo di Coordinamento nazionale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

BASE GIURIDICA UNIONALE

– Reg. (UE) n. 1407/2013

Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;

– Reg. (UE) n. 1308/2013

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;

– Reg. (UE) n. 702/2014

Regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

– Reg. (UE) n. 2016/429

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, “normativa in materia di sanità animale”, come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, in particolare l'articolo 9 in cui la Peste Suina Africana è categorizzata come una malattia di categoria A e che quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione;

– Reg. (UE) n. 2016/679

Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

– Reg. (UE) n. 2020/687

Regolamento delegato della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

– Reg. (UE) n. 2021/605

Regolamento di esecuzione della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

– **Decisione (UE) n. 2022/62**

Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia.

BASE GIURIDICA NAZIONALE

Legge 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;

– **Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116**

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

– **Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25**

“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, in particolare l'articolo 26, comma 1 e comma 3, con cui, si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati;

– **Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 2950**

Articolo 2, comma 2-quinquies, riduce la dotazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, da 35 milioni di euro a 25 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare, per l'importo di 10 milioni di euro per il 2022, le misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana;

– **Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste Suina Africana per il 2022** inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

– **Ordinanza n. 3/2022 (GU Serie Generale n.118 del 21-05-2022)**

Ordinanza 17 maggio 2022 Misure di controllo e prevenzione della peste suina africana nella Regione Lazio - Ordinanza n. 3/2022 (GU Serie Generale n.118 del 21-05-2022) ed il successivo dispositivo congiunto del Ministero della salute e il Commissario straordinario alla peste suina africana del 1°giugno 2022 nel quale vengono indicati i comuni della provincia di Rieti e dell'Aquila sottoposti a restrizione sanitaria, ovvero in “zona infetta”;

– **Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 luglio 2022 n. 0336168**
Decreto ministeriale recante “Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA)”.

Circolare AGEA 66462 del 14 settembre 2022: Modalità di attuazione del DM n. 336168 del 28 luglio 2022. intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA).

FASCICOLO AZIENDALE

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162

Semplificazione della gestione della PAC;

– **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021** - Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

- **Determinazione Arpea n. 50 del 03/03/2022 - MANUALE DEL FASCICOLO AZIENDALE**
- **Circolare AGEA prot. n. 0025874 del 13 aprile 2021 - Aggiornamento del SIPA – GIS:** definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale.

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 -Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;

Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021 -Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.

Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21

REGISTRO AIUTI DI STATO

Legge 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato;

– **Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**

- **Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.**

DURC (DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)

Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva;

– **Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015**

Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

– **Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34** – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale;

– **Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45** - “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

– **Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021** - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

– **Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022** – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni.

REGOLARITÀ FISCALE

– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

I soggetti che possono accedere all'aiuto sono le piccole e medie imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine **che hanno sede legale di competenza dell'OP ARPEA, i cui allevamenti siano ubicati in comuni assoggettati a restrizioni sanitarie riportati nell'allegato 1 del D.M. 0336168 del 28/07/2022**, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie.

b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o più delle seguenti condizioni:

i. ubicate in Piemonte, Liguria, Lazio e Abruzzo;

ii. nel 2021 hanno utilizzato suini o carni suine provenienti dalle predette Regioni;

iii. nel 2021 hanno esportato carni suine o prodotti trasformati a partire dalle carni suine in almeno uno dei Paesi riportati nell'Allegato 2 del **D.M. 0336168 del 28/07/2022**

Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

a) verri;

b) scrofe;

- c) scrofette;
- d) suini da ingrasso;
- e) suinetti;
- f) prosciutti;
- g) prodotti di salumeria;
- h) tagli di carne suina.

Per comuni assoggettati alle restrizioni sanitarie occorre far riferimento all'Allegato 1 del DM n. 0336168 del 28/07/2022, mentre l'elenco dei Paesi verso cui è risultato impossibile esportare totalmente o parzialmente i salumi dall'Italia nel periodo in esame sono stabiliti nell'allegato 2 del medesimo decreto ministeriale.

Alla domanda dovranno essere accluse le dichiarazioni e la documentazione che devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:

a) certificazione idonea a dimostrare la stima dei danni per le attività di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine con la dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi 13 gennaio 2021-30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 – 30 giugno 2022, nonché la messa a disposizione delle relative fatture per gli opportuni controlli;

b) certificazione idonea a dimostrare la stima dei danni per la mancata esportazione con la dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei Paesi della Tabella 2 soprariportata nei periodi 13 gennaio 2021-30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 – 30 giugno 2022, nonché la messa a disposizione della relativa documentazione probatoria dell'esportazione e del sostenimento dei costi connessi per gli opportuni controlli.

Nel caso di imprese suinicole nella produzione agricola primaria, il richiedente deve risultare detentore o proprietario di un allevamento attivo, come riportato dalla BDN, per il quale sono riscontrati i predetti requisiti, nel caso di soccida deve essere presente la dichiarazione liberatoria del soccidante/soccidario (Allegato 1).

La domanda deve essere presentata da uno solo dei soggetti: soccidante o soccidario.

4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale, secondo le disposizioni previste dal Manuale del fascicolo aziendale (Vedasi Determinazione Arpea n. 50 del 03/03/2022). Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido e aggiornato nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

È opportuno, inoltre, sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

5. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Le risorse che dovessero risultare eccedenti rispetto alle richieste dei beneficiari presentate agli Organismi Pagatori competenti per territorio, per i 2 settori di seguito riportati :

- a) PMI del settore della produzione agricola primaria pari a 15 milioni di euro;
- b) settore della macellazione e della trasformazione pari a 10 milioni di euro.

potranno essere trasferite dall'Organismo di Coordinamento AGEA a beneficio del settore che abbia delle richieste non completamente soddisfatte. Parimenti, qualora la richiesta degli indennizzi sia superiori al plafond previsto dal DM 28 luglio 2022 n. 0336168, l'Organismo di Coordinamento AGEA procederà ad una riduzione proporzionale delle risorse economiche destinate a uno dei settori su menzionati.

La percentuale delle dichiarazioni estratte a campione non sarà inferiore al 5 % del totale di quelle riferite a ciascuno degli interventi di seguito riportati, come stabilito dal Decreto Ministeriale.

Le regole per il campionamento saranno definite nella Circolare AGEA successivamente alla presentazione delle domande ed alle attività di parametrizzazione necessarie ad assicurare il rispetto dei plafond finanziari stabiliti dal Decreto Ministeriale. Oltre alla definizione di una componente casuale, necessaria per assicurare la copertura del controllo per tutte le aziende, saranno definiti specifici criteri di rischio uniformi (quali ad esempio l'elevato importo dell'aiuto, l'operatività dell'azienda richiedente l'aiuto in Regione diversa rispetto a quella ove si è verificato il danno, etc.).

5.1. Tipologie di intervento per la produzione primaria

Gli interventi attivati sono elencati nella **Tabella A "Prospetto danni indiretti nel periodo 13/01/2022-30/06/2022 del DM n. 0336168 del 28/07/2022"**, che specifica in particolare, per ciascuno di essi, l'indennizzo unitario e i coefficienti di indennizzo il cui prospetto è riportato in domanda per ciascun codice allevamento ASLL presente in Banca Dati Nazionale (BDN).

Il numero delle settimane è calcolato (negli interventi n. 2, 3 e 4) dividendo per 7 il numero dei giorni di fermo prolungato (o di prolungato accasamento) ai quali sono stati, eventualmente, precedentemente sottratti i gg di fermo sanitario obbligatorio.

5.2. Tipologie di intervento per il settore della macellazione e della trasformazione

Gli interventi attivati sono elencati nella tabella seguente, che specifica in particolare, per ciascuno di essi, l'indennizzo unitario e i coefficienti di indennizzo il cui prospetto è riportato in domanda.

I sostegni sono determinati fino ad un massimo dell'80% del danno stimato forfetariamente come riportato dalle formule contenute ai punti 5 e 6 della tabella A **del DM n. 0336168 del 28/07/2022**"

6. ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE AGRICOLA DEL PIEMONTE

Per poter presentare la domanda di aiuto occorre essere iscritti all'Anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

A tal fine il richiedente, qualora legale rappresentante/titolare di un'impresa agricola, deve rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il richiedente all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. L'elenco dei CAA è consultabile sul sito istituzionale di A.R.P.E.A.

In alternativa al CAA, gli altri richiedenti (macelli e trasformatori delle carni suine) possono rivolgersi, direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

1. utilizzando il servizio "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede se in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale);
2. utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nel tema "Agricoltura", sezione modulistica (filtro per Titolo: anagrafe) (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DIGITALE

La domanda di aiuto è predisposta e presentata esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio Nembo, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura". A tal fine il sistema informatico non consente di inviare la domanda prima dell'apertura del bando e oltre il termine fissato nello stesso. Sono irricevibili le domande in stato di "bozza" e le domande in formato cartaceo, anche se presentate nei termini del bando.

Per accedere al servizio Nembo il richiedente deve essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale). Attraverso l'identificazione dell'utente, mediante SPID, CNS o certificato digitale, il richiedente firma e trasmette la domanda digitale e non è più necessario inviare la copia su carta della documentazione prodotta da sistema.

Il sistema controlla che l'invio della domanda sia effettuato da un utente con potere di firma (legale rappresentante, titolare, direttore, ecc.) registrato in anagrafe.

8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto può essere presentata dal **12 ottobre 2022** e non oltre il **31 ottobre 2022**.

9 EROGAZIONE DEGLI AIUTI

9.1. Anticipo

Il comma 2 dell'art. 6 del DM 28 luglio 2022 n. 0336168, stabilisce che l'Organismo pagatore ARPEA è autorizzato ad eseguire un pagamento sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dai massimali, prima del completamento delle verifiche di cui al paragrafo 10 a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante (Allegato 2).

In particolare, la garanzia dovrà essere pari al 100% dei danni dichiarati in domanda, per gli interventi del settore della produzione primaria mentre pari all'80% dei danni dichiarati in domanda per gli interventi della trasformazione delle carni suine e della macellazione.

Il pagamento dell'acconto può avvenire all'esito positivo dei controlli di ricevibilità e amministrativi riguardanti i requisiti generali previsti dal successivo paragrafo 10.1.

10 CONTROLLI

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore ARPEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente;
- ulteriori controlli istruttori.

10.1. Verifiche di ammissibilità

Fatte salve le verifiche ad opera dell'Organismo di Coordinamento, in conformità alla Circolare AGEA n. 66462 del 14 settembre 2022, l'Organismo Pagatore provvederà all'esecuzione dei seguenti controlli:

1. verifica che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato;
2. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
3. verifica dell'unicità della domanda di aiuto;
4. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
5. verifica della esistenza del codice allevamento di suini attivo in BDN nell'anno 2022;

6. verifica che i medesimi sostegni sugli stessi allevamenti non siano richiesti da più beneficiari;
7. verifica che i medesimi allevamenti non siano richiesti dallo stesso beneficiario per aiuti tra loro non compatibili
8. verifica della presenza delle dichiarazioni che devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

Gli allevamenti sui quali sono evidenziate irregolarità sono considerati non ammissibili all'aiuto. Come riportato all'articolo 3, paragrafo 4, del Decreto Ministeriale citato in oggetto, dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.

Tale controllo è effettuato da AGEA Coordinamento, secondo le intese con il Ministero della Salute, sulle domande ammissibili, tramite un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 per danni diretti.

L'Organismo Pagatore ARPEA assoggetta a controllo puntuale un campione delle dichiarazioni confermate allegate alle domande stesse e della documentazione che devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, estratte sulla base di criteri di rischio definiti a livello nazionale da AGEA – Coordinamento. La percentuale delle dichiarazioni estratte a campione non è inferiore al 5 % del totale delle dichiarazioni di ciascuna delle tipologie menzionate.

L'aiuto non è concesso ai soggetti per i quali sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore.

10.2. Ulteriori controlli istruttori

10.2.1. Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

L'aiuto è concesso in regime "de minimis" per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione dell'articolo 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In attuazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 200.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'Organismo pagatore ARPEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore ARPEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti¹ secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti «de minimis» complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare

- gli aiuti «de minimis» già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica ²;
2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente;
 3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

1 Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017. Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

2 s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Visura Deggendorf

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

10.2.2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

ARPEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica delle regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

10.2.3. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

10.2.4. Documentazione Antimafia

Le misure di sostegno previste dalle presenti Istruzioni operative non attengono alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, e non ineriscono né sono calcolate in base a terreni agricoli ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del DM 28 luglio 2022 n. 0336168.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà e ai relativi dati inseriti in fascicolo aziendale, finalizzati alla richiesta della certificazione antimafia e alla esecuzione della relativa verifica antimafia.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse.

Si richiama l'attenzione inoltre, sulle Variazioni degli organi societari: "i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011" e s.m.i.

La documentazione inserita in fascicolo aziendale è necessaria ai fini della richiesta della informazione antimafia che ARPEA presenterà telematicamente al Ministero Dell'Interno attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia - ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i..

Qualora le verifiche effettuate diano esito negativo, il prefetto rilascia l'informazione antimafia liberatoria ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito positivo, il prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva.

ARPEA può procedere, anche in attesa dell'Informazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di pagamenti disposti sotto condizione risolutiva e di successivo rilascio d'Informazione antimafia positiva, attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di tentativi di infiltrazione mafiosa, ARPEA procederà al recupero degli importi erogati.

11 COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore ARPEA renderà noto:

- a. al richiedente: il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante;

b. in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

c. al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ministero l'elenco dei Soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso.

12 MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza nel Fascicolo aziendale di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'ARPEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguono i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

13 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

All'indirizzo https://www.arpea.piemonte.it/pagina19334_privacy.html è presente l'informativa completa sul trattamento dei dati personali.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.